



1. Di dote in dote. Dall'Instrumentum confessionis di Caterina allo sposalizio di Elisabetta Sforza

La dote è il complesso dei beni che la moglie, o altri per essa, porta al marito come contributo agli oneri del matrimonio.

È un istituto antichissimo, mutuato in Italia dal diritto romano e sovrapposto a quello longobardo, che prevedeva originariamente, nei contratti matrimoniali, anche il pagamento del *mefio*, cioè il prezzo di acquisto della donna. La moglie nel matrimonio fino al secolo XIX è considerata alla stregua di un oggetto, senza alcun diritto o potere decisionale, tantomeno sui beni.

Come presso i Romani è il *paterfamilias* che esercita sulla donna la *manus*, cioè il potere di vita e di morte, presso i Longobardi è il *mundio* a esprimere il potere. La donna deve sempre essere sottoposta a un mundualdo - marito, padre, fratello, figlio - che esercita per lei il diritto a disporre del patrimonio, anche quello della dote.

La dote non è considerata importante solo nell'ambito di un contratto privato tra le famiglie degli sposi, ma ha anche una valenza pubblica. Molti luoghi prevedono il versamento all'erario di una quota percentuale sulla dote versata. Alcuni statuti cittadini, come quelli di Milano e di Lodi, prescrivono che le donne, eccettuate le vedove, in possesso di una certa dote non possano maritarsi al di fuori del proprio comune, senza permesso speciale. Questo per mantenere le ricchezze nelle disponibilità del territorio di origine.

Gli *Statuta vetera* di Lodi prescrivono anche obblighi in caso di successione e di restituzione di dote: per esempio, alla morte del marito e dopo 10 anni di matrimonio, la donna deve avere in restituzione tutti i beni mobili portati in dote.

La dote è importantissima per il contratto matrimoniale al punto che alle ragazze senza dote si provvede attraverso istituzioni caritative ad hoc, o attraverso legati e donazioni. A queste donne non toccava che restare zitelle o sposare dei consanguinei, magari vedovi con prole.

Nel Rinascimento il costo della dote diventa per alcune famiglie un problema importante che incide sull'economia familiare. Matrimoni sempre più sfarzosi e doti sempre più consistenti spingono i governi a promulgare le leggi suntuarie, cioè contro il lusso, e costringono i padri a chiudere le figlie nei monasteri, dove la dote spirituale è meno cospicua.

L'istituto della dote è stato abolito nel 1975.

Nel laboratorio vengono presentate le vicende della vedova Caterina che nel 1389 si vede restituire la dote dal cognato, di Elisabetta Sforza, sposata per procura al marchese Pallavicino, e di Marta Esposita, una ragazza orfana “dotata” dall’orfanotrofio stesso nel matrimonio con Vincenzo Vescovi.

2. Dos pauperum: la dote Piperno a “due povere donzelle honeste”

Giulio Piperno è un ricco soldato, originario di Mulazzano, che vive tra la seconda metà del XVI secolo e la prima del XVII secolo. Arruolatosi nell'esercito spagnolo e trasferitosi nelle Fiandre, “da soldato” diventa “capitano, da capitano sergente maggiore, e da sergente maggiore tenente colonnello”. Di questo capitano di ventura non si hanno molte informazioni: di certo ha una lunga vita, fa una brillante carriera militare, si sposa e, passato a miglior vita tra il 1650 e il 1651, trova sepoltura nella chiesa di Cauberghe; o almeno questo è quello che Piperno pianifica ancora in vita. Il tenente colonnello dispone per testamento che annualmente, dopo la sua morte, vengano ricavate, dal suo considerevole patrimonio, due ingenti doti da destinarsi a “due povere donzelle honeste”, una di Lodi e l'altra di Mulazzano, affinché queste possano sposarsi o farsi monache. Al vescovo di Lodi spetta il diritto di nominare le vincitrici che, in cambio della dote, si obbligano a dire tutti i giorni “cinque Pater et Ave all'honore delle Cinque Piaghe di nostro Signore”.

Meno di un secolo dopo il vescovo Mezzabarba pensa a come rendere più articolato il procedimento di assegnazione della dote, con lo scopo di “maggiormente animare le figliole di questa città ad approfittarsi nella Dottrina Cristiana”: alle dispute particolari che si svolgono nelle singole parrocchie della città di Lodi, segue, per coloro che vengono selezionate grazie ai buoni costumi e all'integerrima condotta cristiana, una disputa generale nella cattedrale. Anche le donne ricche possono partecipare e in caso di vittoria nominano loro stesse le ragazze degne della dote Piperno.

Dagli anni Sessanta del XIX secolo, a condurre la gestione del legato è la Congregazione di Carità, istituzione nata in ogni comune, ben definita e organizzata dalla legge n. 6972 del 17 luglio 1890 (la cosiddetta legge Crispi), con lo scopo di regolare il sistema assistenziale: il vescovo nomina le candidate, mentre l'amministrazione del patrimonio passa alle Congregazioni di Carità di Mulazzano e di Lodi. Ai requisiti ecclesiastici, quali fede di battesimo e fede di buona condotta, che si accompagnano alle eventuali raccomandazioni dei parroci, si aggiungono quindi anche quelli civili, ovvero i certificati di nascita, scolastico e medico di sana costituzione fisica. Per la riscossione del contributo, infine, è necessario presentare il certificato di matrimonio che conclude, come di consueto, il procedimento di assegnazione della dote. Con il Decreto Luogotenenziale n. 873 del 13 giugno 1915, la dote Piperno confluisce poi nell'assistenza per l'infanzia abbandonata.

3. “Giuseppa entrò all’improvviso nel monastero”. **Le doti spirituali delle novizie nel Settecento**

Nel 1759 Giuseppa Bonanome, di anni 17, è ammessa al Monastero di S. Vincenzo in Lodi con l'approvazione del vescovo Giuseppe Gallarati, ma senza il consenso dei famigliari.

La madre e lo zio, suoi tutori, preoccupati dalle scelte della ragazza che è erede universale del padre, decidono di consegnare alla Sacra Congregazione un memoriale in cui chiedono ai membri di intervenire presso i superiori affinché la novizia sia accolta in altro monastero dato che, in quello che la ospita, su istigazione di due monache, essa intrattiene rapporti con un cugino carnale, fratello delle stesse monache. In particolare, i famigliari si oppongono alla relazione tra i due in quanto l'uomo è consanguineo e di condizione miserabile, per cui la loro unione causerebbe, oltre che scandalo, il decadimento economico della famiglia già provata dall'improvviso ingresso in monastero della ragazza.

Nel passato, dunque, non solo il matrimonio, ma anche la professione religiosa comporta un impegno economico per la famiglia di origine della donna.

Prima del Concilio di Trento, l'onere del mantenimento dei religiosi è a carico del monastero poiché si ritiene reato di simonia esigere un contributo per l'ammissione a un ordine sacro. Successivamente, i decreti del Concilio ammettono che novizi e novizie contribuiscano alle “spese di vitto e vestito”.

Carlo Borromeo è tra i primi vescovi a introdurre il versamento obbligatorio della dote nel diritto particolare della propria diocesi.

La dote spirituale, ovvero il patrimonio che le famiglie devono corrispondere al monastero, è costituita da una somma di denaro o da una massa di beni fruttiferi che l'aspirante religiosa è tenuta a versare con lo scopo di contribuire alle spese per il proprio mantenimento. L'ammontare della dote e la sua costituzione in beni è stabilita dalle norme statutarie dei singoli istituti o, in mancanza di queste, dalla consuetudine.

Il versamento del capitale e dei beni deve avvenire prima del noviziato o, comunque, l'impegno al futuro adempimento deve essere garantito da un contratto con il notaio. In monastero, l'amministrazione del patrimonio dotale è affidata alla superiora sotto il controllo dell'Ordinario diocesano che, nel corso della visita pastorale, o se lo ritiene necessario più frequentemente, può esigerne il rendiconto.

Nel caso in cui una consacrata torni allo stato laicale, la dote viene restituita interamente, a eccezione degli eventuali interessi maturati.

Un esempio: nel Settecento, la famiglia di una novizia del Monastero di S. Vincenzo è tenuta a corrispondere, all'istituto, la dote spirituale e la “dozina”, come rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute fino alla professione di fede, e alla religiosa, un vitalizio da versare ogni anno in due rate semestrali a partire dal giorno successivo alla professione.

A questi contributi economici si aggiungono beni materiali di vario genere dal “panno biggio per il vestiario d'inverno” allo “scaldaletto” alle “candele per l'altare d'una libbra per ciascuna”.

4. “Sub tuum praesidium confugimus”. La casa delle povere vedove in Lodi

Il 7 aprile 1791 il sacerdote Prospero Marchi acquista da Alessandro Bellavita una casa posta nella contrada della Santissima Trinità n. 294 (ora via Ludovico Vistarini n. 9) in Lodi. L'abitazione viene destinata dal sacerdote a ospitare alcune vedove della città, bisognose d'aiuto e in stato di povertà. Questa destinazione è confermata anche alla morte di Marchi, avvenuta il 20 marzo 1803: nel suo testamento, depositato agli atti del notaio Giuseppe Marzani il 7 novembre 1800, il sacerdote nomina erede universale dei propri beni l'Ospedale maggiore di Lodi e, unitamente ad altre disposizioni di pubblica beneficenza, conferma il lascito della casa “ad uso, ossia per abitazione perpetua delle donne di questa città in abito vedovile, in istato di povertà e senza figli”. Le disposizioni testamentarie stabiliscono anche le modalità per l'ammissione all'interno dell'ospizio e i requisiti ritenuti necessari. Le vedove devono presentare l'attestato di povertà rilasciato dal loro parroco, dimostrarsi “savie” e oneste e condurre una vita morigerata, scandita dalla preghiera. La scelta delle donne da ammettere è affidata agli esecutori testamentari del sacerdote, nelle persone del parroco della Cattedrale e di quello di Santa Maria del Sole, mentre la cura spirituale delle ricoverate spetta al parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena, nella cui parrocchia è collocata la casa.

Trascorsi più di trent'anni, con testamento 23 marzo 1836, Vincenzo Cremonesi lascia ai propri esecutori testamentari l'incarico di utilizzare le rendite derivanti da alcuni suoi beni (un podere e diverse case) per “provvedere giornalmente il vitto a dieci povere vedove della città”, alloggiate nella casa di ricovero lasciata da don Prospero Marchi. Anche in questo caso le clausole testamentarie sono piuttosto precise: le vedove hanno diritto a un pasto giornaliero composto da una “minestra e mezza libbra di pane”, mentre nei giorni festivi di Natale, San Bassiano, Pasqua e nel giorno del Corpus Domini deve essere loro servito in aggiunta anche “un quarto di pollo ed un mezzo di vino di buona qualità”.

Le disposizioni di Cremonesi vanno pertanto ad aggiungersi a quanto già stabilito da Marchi. Allo scopo di rendere effettive le ultime volontà del testatore, deceduto il 28 novembre 1839, gli esecutori

testamentari istituiscono la Causa pia privata Cremonesi, la cui gestione amministrativa viene affidata, nel 1884, alla Congregazione di Carità.

A quell'epoca non era infrequente che persone benestanti decidessero di lasciare parte del loro patrimonio a enti di assistenza e beneficenza o che legassero alcune rendite patrimoniali a cause specifiche: l'assistenza agli orfani, ai poveri derelitti, alle zittelle o, come in questo caso, alle vedove. La "casa delle vedove", così com'è chiamata nei documenti, funziona da ricovero fino ai primi anni del Novecento. Nel 1898, Ospedale Maggiore e Congregazione di Carità si accordano per migliorarne la gestione: l'Ospedale cede la casa alla Congregazione che si fa carico di entrambi i legati. Nello stesso anno si aprono le pratiche per l'ammodernamento dei locali, ormai fatiscenti, e si inizia a trattare per il trasferimento delle ricoverate in casa di riposo. Tra il 1911 e il 1912 le vedove sono trasferite nella locale casa di riposo. Negli anni seguenti la casa di via Vistarini viene affittata a diversi locatari, fino alla vendita, avvenuta nel 1925. La vendita della casa e la diminuzione delle rendite derivanti dai lasciti Cremonesi impone una conversione nella gestione dei legati: il ricovero delle vedove non è più possibile e viene convertito in assistenza specifica a favore di detta categoria. I documenti dei legati Marchi e Cremonesi ci raccontano le vicissitudini, le traversie, le disavventure di una piccola comunità di donne costrette dalla necessità ad una convivenza forzata e spesso difficile.

5. "La necessità gran cose insegna". Le doti Corvi ai giovani celibi

L'11 marzo 1901 muore a Lodi Luigi Corvi. Nel suo testamento segreto, datato 29 giugno 1884 e depositato agli atti del notaio Luigi Lenta, lascia alla Congregazione di Carità il podere Calista Bassa, posto nei Chiosi di Porta Regale, di 105 pertiche censuarie. Secondo le disposizioni testamentarie la rendita derivante dal podere deve essere destinata all'erogazione di venti doti, da devolvere ogni anno a "maschi celibi e poveri della mia città nell'occasione del loro matrimonio legale".

Il Corvi appartiene ad una famiglia di proprietari terrieri e commercianti di vini e il podere Calista Bassa, precedentemente di proprietà dei marchesi Sommariva-Bonelli, era stato acquistato agli inizi dell'Ottocento dal padre Bernardo.

L'ammontare di ogni dote viene stabilito dal Corvi in 95 lire, cinque erogate il giorno delle nozze e utilizzate per un brindisi in onore del benefattore e le restanti, trascorsi cinque giorni dal matrimonio. Le domande presentate dagli aspiranti beneficiari ci consentono di ricostruire le modalità di erogazione delle doti e ci offrono un interessante spaccato sulle condizioni sociali ed economiche del

tempo. Le richieste potevano essere presentate fino a 15 giorni prima delle nozze; i giovani, di età compresa tra i 21 e i 40 anni, dovevano essere nativi di Lodi e avere residenza ininterrotta in città da almeno 10 anni. I futuri mariti dovevano essere iscritti nel “censo dei poveri”, non aver ricevuto altro sussidio dotale e essere “di buoni costumi e di sana costituzione fisica”, requisiti richiesti anche per le relative spose. Dovevano inoltre dimostrare di essere in grado di leggere e scrivere correttamente. Proprio la necessità di verificare quest’ultima clausola ci offre i documenti più curiosi. Nei primi anni, per attestare il grado di istruzione dei candidati, viene richiesta la stesura di una semplice frase, in genere un proverbio: “la necessità gran cose insegna”, “al savio poche parole bastano”, “l’apparenza spesse volte inganna”. In seguito la Congregazione di Carità determina di sottoporre gli aspiranti ad un vero e proprio esame, rappresentato da un dettato, giudicato da una commissione composta dal presidente della Congregazione, da un consigliere e da un insegnante. All’interno di ogni fascicolo, quindi, accanto ai certificati medici e agli attestati di povertà e di buona condotta sono conservate le prove d’esame, scritte di proprio pugno dagli esaminandi.

L’erogazione degli assegni di maritaggio continua fino al 1915, quando il Decreto Luogotenenziale n. 873 (13 giugno 1915), destina i redditi di tutte le istituzioni dotalizie all’assistenza per l’infanzia abbandonata, con particolare riguardo ai figli dei militari. Le urgenze della prima guerra mondiale hanno reso necessaria una diversa distribuzione dei sussidi elemosinieri.